

1. Condizioni generali di contratto (servizi)

Il contratto oggetto della presente offerta si intende altresì regolato dalle seguenti:

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Salvo accordi diversi stipulati nel caso specifico, i contratti di Schmersal Italia vengono conclusi esclusivamente in conformità alle seguenti Condizioni Generali. Con la conferma d'ordine o con l'accettazione dell'offerta, il Cliente dichiara di approvare specificatamente le presenti Condizioni. Eventuali condizioni di contratto del cliente non saranno applicabili, e, non saranno valide se non approvate espressamente per iscritto da Schmersal Italia.

Qualunque condizione contenuta nell'ordine o nell'accettazione della presente offerta che modifichi, contrasti o contraddica le presenti Condizioni generali sarà considerata non valida e non applicabile, salvo che sia stata accettata da Schmersal Italia per iscritto; eventuali deroghe o modifiche dell'offerta devono essere redatte per iscritto. Le presenti Condizioni mantengono validità anche nel caso in cui Schmersal Italia svolga le attività sopra descritte senza riserve o contestazione delle condizioni del Cliente, che fossero contrastanti o difformi rispetto alle presenti Condizioni generali.

2. Queste Condizioni generali si applicano a tutti i servizi e prestazioni e per tutti gli obblighi oggetto del contratto con il Cliente.

3. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente accetta la presente offerta senza riserve o riceve la conferma d'ordine di Schmersal Italia per iscritto, rispetto ad un ordine che presenti tutte le Condizioni particolari e generali qui previste, o nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle prestazioni da parte di Schmersal Italia.

4. Schmersal Italia sarà tenuta a fornire solo le prestazioni chiaramente indicate nel contratto tenendo conto delle conoscenze tecniche generalmente accettate al momento della stipulazione del contratto. Il Cliente è obbligato a segnalare tutte le circostanze e condizioni che potrebbero essere importanti per l'esecuzione del contratto. Inoltre, il Cliente ha l'obbligo di comunicare tutte le informazioni che potrebbero essere utili e/o necessarie, a giudizio di Schmersal Italia, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.

5. Schmersal Italia non sarà in alcun modo tenuta a verificare la completezza e correttezza delle informazioni, dei dati, etc. messi a disposizione dal Cliente, salvo il caso in cui essi facciano parte del contenuto del contratto.

6. Nel caso in cui sia necessaria la collaborazione del Cliente per l'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, essa dovrà essere prestata sollecitamente e a tempo debito, anche garantendo, ove

necessario, libero e sicuro accesso presso la sede del Cliente. In caso di mancata o inadeguata collaborazione, Schmersal Italia sarà autorizzata ad addebitare al Cliente il costo supplementare per effetto della non puntuale collaborazione, salva, in ogni caso, la facoltà di recesso.

7. Tutte le informazioni messe a disposizione dal Cliente saranno considerate come riservate.

8. Salvo che non sia diversamente specificato nelle condizioni particolari dell'offerta, i termini per lo svolgimento delle attività previste dal contratto, devono intendersi come indicativi e non essenziali.

9. Eventuali modifiche dell'attività che fossero richieste dal Cliente, o il ritardo da parte del Cliente nel fornire la documentazione o nello svolgere le attività di sua competenza, comporterà il differimento dei termini di esecuzione dell'attività oggetto del contratto, per un tempo corrispondente al periodo di ritardo o al tempo necessario per l'esecuzione della modifica.

10. Schmersal Italia non sarà responsabile per il protrarsi delle attività dovuto a fatti non da essa dipendenti e/o fuori dal suo potere di controllo (ad esempio. scioperi, fermi di produzione, mancanza di mezzi di trasporto, incendio, insurrezioni, recrudescenza di pandemie o epidemie, etc.).

11. Schmersal Italia informerà tempestivamente il Cliente nel caso in cui si verificassero cause di impossibilità sopravvenuta della prestazione, totale o parziale. In caso di recesso del Cliente in conseguenza di tali fatti, dovranno essere comunque compensati i servizi sino a quel momento effettuati da Schmersal Italia. È espressamente esclusa qualsiasi possibilità di richiesta di risarcimento di danni nei confronti di Schmersal Italia al verificarsi delle condizioni regolate dal presente articolo.

12. Le prestazioni, intellettuali e non, vengono considerate definitivamente accettate se il Cliente non presenta per iscritto delle riserve per presunti difetti descritti in modo concreto ed esatto entro 10 (dieci) giorni dal completamento dell'attività o dal ricevimento dei documenti attestanti l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Se le riserve del Cliente risultano infondate, eventuali spese straordinarie aggiuntive saranno poste a suo carico.

13. Il pagamento (ammontare, modalità e termine di pagamento) è stabilito nell'offerta. Il corrispettivo si intende al netto dell'IVA (nonché di eventuali altre tasse, dazi o imposte) che sarà da aggiungere in modo separato al momento della fatturazione, nella misura prevista dalla legge.

14. Se durante l'esecuzione dell'attività risulta che i corrispettivi con il Cliente eccedono di più del 10% il corrispettivo complessivamente concordato, Schmersal Italia ne darà comunicazione al Cliente, il quale avrà facoltà di recedere dal contratto con comunicazione da dare a Schmersal Italia entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di incremento del prezzo. In tale evenienza Schmersal Italia fatturerà solo la prestazione eseguita fino alla data del recesso. La stessa condizione si applicherà in caso di recesso di Schmersal Italia, derivante da giustificati motivi, o in caso di risoluzione consensuale del contratto.

In caso di mancato recesso, nel termine sopra indicato, il nuovo corrispettivo comunicato al Cliente si intenderà accettato

15. Schmersal Italia sarà autorizzata a richiedere acconti o emettere fatture parziali per le prestazioni già eseguite. Se il Cliente ritarda il pagamento, anche in modo parziale Schmersal Italia avrà diritto di sospendere l'esecuzione del contratto fino alla regolarizzazione dei pagamenti, salvo il caso in cui, in considerazione della gravità dell'inadempimento o della sua durata, essa non intenda risolvere il contratto per inadempimento del Cliente.

16. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, anche in misura parziale, il Cliente sarà obbligato al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche.

17. Nel caso in cui l'attività oggetto del contratto comporti la redazione o revisione di documenti del Cliente, eventuali errori, non conformità o difetti dovranno essere segnalati a Schmersal Italia per iscritto via posta elettronica certificata entro il termine di 8 giorni dalla consegna. In tal caso Schmersal Italia provvederà alla correzione dei documenti, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata dal Cliente per danni o spese.

18. Nel caso in cui l'attività includa anche l'esecuzione di modifiche della macchina, viene espressamente previsto che Schmersal Italia:

(i) non eseguirà né sarà tenuta ad eseguire l'attività nel caso in cui la macchina avesse subito modifiche sostanziali da parte del Cliente e/o di terzi;

(ii) non eseguirà interventi tecnici che possano comportare modifica sostanziale della macchina;

(iii) non sarà tenuta ad eseguire la revisione dell'analisi dei rischi riguardante la macchina, ma unicamente a porre in essere gli interventi che si impongono per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della macchina, dovuti a riscontri di non conformità palesi o difetti palesi di sicurezza;

(iv) non sarà tenuta a garantire l'adeguamento della macchina allo stato dell'arte, o a norme armonizzate di adozione successiva rispetto alla data di immissione sul mercato o di messa in servizio della macchina salvo che non sia espressamente previsto nelle condizioni particolare sopra indicate;

(v) non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla conformità CE della macchina, quale dichiarata dal fabbricante all'atto della immissione sul mercato o della messa in servizio;

(vi) sarà tenuta ad apportare alla macchina unicamente miglioramenti della sicurezza, quali riscontrabili dalla propria analisi dei rischi, in conformità agli obblighi gravanti sul datore di lavoro, ai sensi della legislazione vigente.

19. Nel caso in cui l'oggetto del contratto consista in un'attività di formazione, il Cliente si impegna a fornire a Schmersal Italia tutte le indicazioni, i dati e le informazioni utili e necessarie per la corretta

elaborazione dell'attività oggetto della presente offerta. Il corrispettivo di cui al punto 4 "Offerta economica" sarà dovuto a Schmersal Italia indipendentemente dal fatto che l'evento oggetto dell'offerta ottenga riscontri positivi con riguardo a presenze, affluenza di pubblico, numero di partecipanti o gradimento degli ascoltatori/destinatari dell'evento. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, anche in misura parziale, il Cliente sarà obbligato al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche. Nel caso in cui sia prevista la fornitura di materiale didattico, il cui costo deve intendersi incluso nel corrispettivo di cui al punto 4 "Offerta economica", esso sarà messo a disposizione del Cliente con un preavviso di tre giorni prima dell'evento programmato.

Il materiale didattico sarà utilizzabile dal cliente unicamente per finalità di formazione e aggiornamento, e, in quanto proprietà intellettuale di Schmersal Italia, non potrà essere in alcun modo divulgato, copiato, modificato, o concesso a terzi, ad alcun titolo, senza l'autorizzazione scritta di Schmersal Italia, a pena del risarcimento del danno.

Il corrispettivo di cui al punto 4 sarà dovuto a Schmersal Italia indipendentemente dal fatto che l'evento oggetto dell'offerta ottenga riscontri positivi con riguardo a presenze, affluenza di pubblico, numero di partecipanti o gradimento degli ascoltatori/destinatari dell'evento.

20. In nessun caso Schmersal Italia potrà essere ritenuta responsabile nel caso di danni derivanti da lesioni alla vita, l'incolumità fisica o la salute delle persone, così come per altri danni se non causati dal dolo o colpa grave di Schmersal Italia.

In ogni caso, qualora Schmersal Italia sia ritenuta responsabile della violazione degli obblighi nascenti dal contratto, o dalla legge, in relazione all'attività svolta, l'ammontare della sua responsabilità non potrà in alcun modo eccedere il corrispettivo del contratto, o, nel caso di attivazione di copertura assicurativa, il massimale di polizza.

21. È esclusa in ogni caso la responsabilità di Schmersal Italia per lucro cessante o per danni indiretti, punitivi o consequenziali.

22. In nessun caso potranno essere ceduti i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto. Viene comunque previsto che Schmersal Italia possa avvalersi di prestazioni di terzi, in appalto o subappalto, per l'esecuzione delle attività previste nella presente offerta, ferma restando la sua responsabilità diretta nei confronti del Cliente

23. Il contratto si intende regolato dalla legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le parti in dipendenza del contratto, della sua esecuzione, interpretazione, cessazione e/o risoluzione, le parti si impegnano a fare preventivo ricorso ad una procedura di mediazione, presso un organo a scelta delle parti, o di quella che per prima intenda darvi luogo. In caso di

mancata conciliazione o di mancato esito positivo della mediazione, Foro competente sarà quello in cui ha sede Schmersal Italia.

24. Se una o più condizioni del contratto dovessero risultare parzialmente o completamente inefficaci, ciò non comprometterà l'efficacia delle altre condizioni. La condizione inefficace verrà sostituita da una disposizione sostitutiva che si avvicina di più alla finalità economica del contratto salvaguardando ragionevolmente gli interessi reciproci delle parti.

Si richiede invio di copia timbrata e firmata per accettazione specifica di tutte le clausole della presente offerta, e, specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1341 c.c., di quelle indicate nelle Condizioni Generali con i numeri: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Timbro e firma: